Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 26 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1982

Approvazione dei modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/P e 740/P1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1982 dalle persone fisiche.

(974)

DECRETO 15 febbraio 1982.

Approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1982 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

(975)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **956.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 28, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di « neuroanatomia applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **957.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è inserito il nuovo seguente istituto:

« istituto di lingue straniere, al quale fanno capo gli insegnamenti di lingue ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 958.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il secondo comma dell'art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia, è sostituito dal seguente:

« La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 959.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale

Art. 156. — Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università cattolica del Sacro Cuore è istituita la scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale allo scopo di conferire una adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche

nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il corso della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale ha la durata di tre anni.

Il numero massimo di allievi per i tre anni di corso è di nove.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

L'iscrizione alla scuola è aperta solo ai laureati in medicina e chirurgia.

Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

igiene e profilassi;
microbiologia e immunologia;
parassitologia;
patologia generale;
dermatologia;
leprologia.

2° *Anno*:

dermatologia;
venereologia;
leprologia;
clinica ortopedica;
clinica neuropsichiatrica;
clinica otorinolaringoiatrica;
fisiochinesiterapia e chinesi profilassi.

3° *Anno*:

dermatologia;
leprologia;
clinica delle malattie infettive e tropicali;
clinica chirurgica correttiva;
clinica oculistica;
clinica odontoiatrica;
fisiochinesiterapia e chinesi profilassi.

Un regolamento interno stabilirà l'orario delle lezioni ed esercitazioni, la frequenza nel reparto per hanseniani e nei laboratori, nonché i doveri degli specializzandi.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie di insegnamento dell'anno stesso di fronte ad una commissione.

In seguito al risultato degli esami, la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **960**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **961**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 268, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di logopedia, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 268. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di trenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **962.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 623, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tossicologia forense presso la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in tossicologia forense

Art. 624. — E' istituita presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tossicologia forense.

La scuola si propone lo scopo di mettere a disposizione di coloro che per diversi aspetti già si dedicano a questa disciplina uno strumento tecnico adeguato alle sempre più numerose e diversificate richieste di intervento nell'ambito della tossicologia.

La scuola di specializzazione rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in tossicologia forense con indirizzo medico;

b) specialista in tossicologia forense con indirizzo chimico.

Art. 625. — La durata della scuola è di quattro anni. Sono ammessi a frequentare detta scuola i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.

Il numero degli iscritti è di venti, distribuiti per non oltre cinque iscritti per ogni anno. Nel caso di eccedenza di domande la selezione tra i richiedenti sarà attuata attraverso concorso interno basato su titoli e su prove d'esame.

Al momento dell'iscrizione al quarto anno i candidati saranno ripartiti a seconda del rispettivo indirizzo, essendo l'indirizzo medico esclusivamente riservato ai laureati in medicina e chirurgia e l'indirizzo chimico ai laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.

Art. 626. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

tossicologia forense;
medicina legale generale;
fondamenti di farmacologia;
principi di tossicologia generale;
elementi di chimica biologica;
elementi di fisiopatologia da agenti tossici chimici;
prelevamento e conservazione di reperti giudiziari;
legislazione in campo tossicologico;
elementi di diritto e di procedura penale;
struttura, organizzazione e funzioni del laboratorio chimico-tossicologico.

2° *Anno*:

tossicologia forense speciale I;
farmacocinetica;
principi di chimica farmaceutica;
biochimica molecolare;
elementi di farmacognosia e di micologia;
tecniche analitiche di base, attrezzatura e strumentazione del laboratorio chimico-tossicologico;
analisi tossicologiche I;
diagnosi di ubriachezza negli aspetti teorici, pratici e legislativi;
elementi di statistica;
controllo di qualità.

3° *Anno*:

tossicologia forense speciale II;
analisi tossicologiche II;
tossicologia dell'ambiente e del lavoro;
tossicologia degli alimenti;
chimica bromatologica;
tossicologia delle sostanze dell'abuso;
elementi di tossicologia veterinaria;
analisi merceologiche;
microbiologia applicata alla tossicologia;
controllo di preparazioni farmaceutiche;
protezione e sicurezza nel laboratorio;
principi di analisi in tracce.

INDIRIZZO MEDICO

4° *Anno*:

diagnosi medico-legale di avvelenamento;
effetti tossici a lungo termine;
anatomia patologica in tossicologia;
clinica tossicologica e terapia;
diagnostica chimico-tossicologica d'urgenza;
patologia della terapia e responsabilità professionale;
elementi di radioprotezione;
deontologia, legislazione sanitaria e aggiornamenti in tema di normativa.

INDIRIZZO CHIMICO

4° *Anno*:

analisi inorganica e organica in tracce;
cromatografia;
spettroscopia;
tecniche immunologiche ed enzimatiche;
saggi e dosaggi biologici;
tecniche istochimiche applicate alla tossicologia;
metodi radiochimici ed elementi di radioprotezione;
automatizzazione e elementi di informatica.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti indicati.

Art. 627. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria; è altresì prevista la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento presso i laboratori di tossicologia dell'istituto di medicina legale (cattedra R) per l'intera durata dell'anno accademico.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie d'insegnamento annuali.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e in una prova pratica su argomenti di tossicologia forense approvati dalla direzione della scuola.

Art. 628. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Insegnamenti potranno essere impartiti da specialisti di altre Università e di istituzioni non universitarie.

Art. 629. — La scuola dispone delle attrezzature, delle biblioteche, del materiale e delle altre opportunità didattiche messe a disposizione dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. E' previsto altresì l'utilizzo di sedi esterne, universitarie e non, per lezioni specialistiche ed esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 173

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9)

Nel decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982, all'art. 5, in fondo all'ottavo comma e precisamente dopo le parole «...con deliberazione del CER.» vanno aggiunte le virgolette di chiusura "»"

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 febbraio 1982.

Norme per l'attuazione dell'art. 15 (diffusione di giornali nelle scuole) della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni ministeriali previste dall'art. 15 della legge sopra citata per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti giornali quotidiani e periodici a carattere culturale e scientifico. La consultazione di quotidiani e periodici da parte degli alunni avrà luogo in ore diverse da quelle delle lezioni, secondo un orario che, ad inizio di anno scolastico, sarà stabilito con deliberazione dal consiglio di istituto, su proposta della giunta esecutiva.

Per la lettura e la consultazione dei predetti quotidiani e periodici dovrà essere adibito, ove disponibile, un apposito locale dell'edificio scolastico oppure la sala della biblioteca scolastica o la sala delle riunioni dei docenti o un'aula scolastica. L'orario per la lettura e la consultazione da parte degli studenti dovrà essere articolato in modo da consentire l'utilizzazione dei predetti locali anche per le altre attività alle quali essi sono adibiti.

Art. 2.

La scelta delle testate, da acquistare con i fondi dei singoli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o con i fondi messi a disposizione dalle regioni, è deliberata dal collegio dei docenti, sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte formulate dai consigli di classe.

Il collegio dei docenti, il consiglio di istituto e il consiglio di classe, ciascuno per la parte di sua competenza, dovranno ispirarsi, nella scelta delle testate, a criteri di imparzialità.

Ciò al fine di assicurare nella scuola l'equilibrata presenza di più fonti di informazione, ispirate a tendenze ed esperienze culturali diverse, indispensabile per un costruttivo confronto di opinione e per stimolare l'acquisizione dell'attitudine all'analisi critica dell'informazione.

La scelta delle testate dei periodici dovrà essere ispirata, inoltre, al criterio di assicurare la presenza di testate appartenenti a vari settori di ricerca culturale e di documentazione, di indiscusso livello scientifico, utili ad allargare la prospettiva della esperienza e del lavoro scolastici. Deve essere previsto, altresì, l'acquisto sia di testate a diffusione nazionale che a diffusione locale.

Roma, addì 10 febbraio 1982

Il Ministro: BODRATO

(834)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 febbraio 1982.

Aggiornamento delle norme tecniche relative ai « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1978, n. 18407, con il quale furono emanate le « Norme tecniche per i carichi e sovraccarichi e criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni », in forza dell'art. 1, paragrafo *b*) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Ritenuto che, in adempimento al disposto di cui al secondo comma del sopracitato art. 1, sono state aggiornate le norme tecniche sopra indicate;

Visto il voto n. 467/81, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, riunito in assemblea generale — nella seduta del 25 settembre 1981 — ha espresso parere favorevole sul testo aggiornato delle sopracitate norme tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche relative ai « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi » che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in sostituzione di quelle di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1978.

Roma, addì 12 febbraio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E NORME TECNICHE PER I CARICHI ED I SOVRACCARICHI

1. Campo di applicazione.

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonchè i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche.

2. Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni.

2.1. *Scopo delle verifiche di sicurezza.*

Scopo delle verifiche è di garantire che l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua conservazione nel tempo.

Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera.

2.2. *Metodi di verifica.*

I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono:

a) il « metodo delle tensioni ammissibili »;

b) il « metodo semiprobabilistico agli stati limite ».

Oltre ai metodi *a*) e *b*) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purchè venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l'applicazione dei sopraddetti metodi.

2.3. *Livelli di sicurezza.*

Con riferimento ad entrambi i metodi di verifica di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2.2. i coefficienti applicativi, intesi a conseguire il livello necessario di sicurezza, saranno definiti dalle singole normative in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, della destinazione e della durata prevista dell'opera.

In particolare per le opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, tali coefficienti sono definiti dalle norme tecniche di cui all'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2.4. *Combinazioni di carico.*

Le combinazioni di carico da assumere per le verifiche, saranno definite dalle singole normative in funzione del tipo, delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera.

3. Azioni sulle costruzioni.

3.1. *Generalità.*

Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: carichi permanenti, sovraccarichi, variazioni termiche, ritiro, fenomeni viscosi, cedimenti di vincoli, azioni sismiche e dinamiche in genere.

Nel seguito sono indicati i pesi dei materiali per la determinazione dei carichi permanenti e sono date prescrizioni relativamente a carichi di esercizio, a carichi di neve e vento, nonchè a variazioni di temperatura.

Nella verifica con il metodo delle tensioni ammissibili (lettera *a*) del punto 2.2.) si assumono direttamente i valori dei carichi indicati nel seguito.

Nella verifica con il metodo semi-probabilistico agli stati limite (lettera *b*) del punto 2.2.) gli stessi valori potranno considerarsi quali valori caratteristici.

Per ogni altra azione si dovrà fare riferimento alle apposite regolamentazioni in vigore.

3.2. *Pesi di elementi costruttivi.*

In mancanza di accertamenti specifici i pesi dei materiali da assumere per la determinazione dei carichi permanenti dovranno essere conformi ai dati indicati nel prospetto seguente 3.2.1.

PROSPETTO 3.2.

Numero	MATERIALE	Peso dell'unità di volume o dell'unità di superficie	
1	*A*) Calcestruzzo ordinario (non armato)	24,00	kN/m^3
2	Calcestruzzo armato, ordinario o precompresso	25,00	»
	B) Malte:		
3	Malta di calce	18,00	»
4	Malta di cemento	21,00	»
5	Malta bastarda (di calce e cemento)	19,00	»
6	Malta di gesso	12,00	»
7	Intonaco (spessore 1,5 cm)	0,30	kN/m^2
	C) Manti di copertura:		
8	Manto impermeabilizzante di asfalto e simile	0,30	»
9	Manto impermeabilizzante prefabbricato bituminoso in feltro di vetro e simili	0,10	»
10	Tegole maritate (embrici e coppi)	0,60	»
11	Sottotegole di tavelloni forati (spessore 3 + 4 cm)	0,35	»
12	Lamiere di acciaio ondulate o nervate	0,12	»
13	Lamiere di alluminio ondulate o nervate	0,05	»
14	Lastre traslucide di resina artificiale, ondulate o nervate	0,10	»
15	Lastre ondulate di amianto-cemento	0,20	»
	D) Muratura:		
16	Muratura di mattoni pieni	18,00	kN/m^3
17	Muratura di mattoni semipieni	15,00	»
18	Muratura di mattoni forati	11,00	»
19	Muratura di pietrame e malta	22,00	»
20	Muratura di pietrame listata	21,00	»
21	Muratura di blocchi forati di calcestruzzo	12,00	»
	E) Pavimenti:		
22	Gomma, linoleum o simili	0,10	kN/m^2
23	Legno	0,25	»
24	Laterizio o ceramica o grès o graniglia (spessore 2 cm)	0,40	»
25	Marmo (spessore 3 cm)	0,80	»
	F) Vetri:		
26	Normale (3 mm)	0,075	»
27	Porte (4 mm)	0,10	»
28	Spesso 5 (5 mm)	0,125	»
29	Spesso 6 (6 mm)	0,15	»
30	Retinato (8 mm)	0,20	»

3.3. *Sovraccarichi.*

Salvo casi particolari in cui l'azione dei carichi dinamici deve essere debitamente valutata, tutti i carichi saranno considerati agire staticamente; essi verrano adeguatamente maggiorati, ove sia il caso, per tenere conto degli effetti dinamici, a parte quanto precisato nei regolamenti appositi.

3.3.1. *Carichi di esercizio.*

L'entità dei carichi verticali, comprensivi degli effetti dinamici ordinari, si desume dal prospetto seguente.

PROSPETTO 3.3.1.

Numero	LOCALE		kN/m²
1	Locali di abitazione o di servizio, e di ufficio non aperto al pubblico e relativi terrazzi di copertura praticabili		2,00
2	Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici postali, aule scolastiche) e relativi terrazzi di copertura praticabili		3,50
3	Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale di riunioni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi, palestre, negozi con carichi rilevanti, ecc.)		5,00
4	Sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc.		6,00
5	Balconi e scale	per edifici d'abitazione	4,00
		per edifici pubblici e scolastici	5,00
6	Sottotetti accessibili		1,00
7	Rimesse per autovetture fino a 25 kN di peso		3,00
8	Archivi e biblioteche		variabili secondo i casi, comunque non minore di 6,0

3.3.2. *Neve.*

Il carico di neve sarà determinato in base alle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata l'estrema variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

In ogni caso, per località ad altitudine non maggiore di 300 metri, il carico di neve al metro quadrato di proiezione orizzontale della costruzione non dovrà essere assunto minore di:

900 N/m² per le seguenti regioni: Abruzzo, Emilia, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (zona I, figura 3.3.I.);

600 N/m² per le restanti regioni (zona II, figura 3.3.I.).

Per località ad altitudine h (in metri) maggiore di 300 m, tale carico sarà aumentato di:

$$1{,}5\ (h - 300)\quad (\text{in N/m}^2)$$

Nelle coperture con inclinazione uguale o maggiore di 60° sull'orizzontale, quando il materiale di copertura non abbia particolare rugosità e quando non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, il carico dovuto a questa potrà essere trascurato.

Per inclinazioni comprese fra 20° e 60°, sempreché non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, è ammessa una riduzione, assumendo una variazione lineare del 2,5% per ogni grado di inclinazione. Per inclinazioni minori di 20° il carico di neve dovrà essere considerato per intero.

Si dovrà tenere conto dell'eventuale formazione di sacche di neve, ad esempio in corrispondenza dei compluvi, adottando un peso specifico apparente compreso tra 2,50 e 5,00 kN/m³, secondo il presumibile grado di compattezza.

3.3.3. *Vento.*

Azioni del vento

Le azioni del vento si suppongono, di regola, di carattere statico.

Peraltro, in particolari tipi costruttivi, il vento può dare luogo a fenomeni dinamici di cui occorrerà tener debito conto in sede di progetto.

Le azioni statiche del vento, la cui direzione si considera orizzontale, si traducono in pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne sia interne, degli elementi che compongono la costruzione. In quanto segue si assumeranno positive le pressioni, negative le depressioni.

Per determinare l'azione sul singolo elemento si considererà la combinazione più gravosa della pressione p_e agente sulla superficie esterna e della pressione p_i agente sulla superficie interna dell'elemento.

L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione: in casi particolari, come ad esempio per le torri reticolari, deve considerarsi anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.

Le pressioni sono date dall'espressione:

$$p = c\, q$$

dove: c è il coefficiente di esposizione e di forma;
q e la pressione cinetica esercitata dal vento.

Pressione cinetica q

La pressione cinetica per altezze di 20 m dal suolo assume di regola i valori indicati nel prospetto 3.3.II. relativamente alle quattro zone in cui convenzionalmente è stata divisa l'Italia. Tali valori possono essere variati, in casi particolari, se le condizioni locali di clima e di esposizione appaiono giustificatamente differenziate rispetto alle condizioni medie di ventosità della zona.

PROSPETTO 3.3.3.

Zona	1	2	3	4
q_{20} N/m²	600	800	1000	1200

La divizione delle zone corrisponde alle figure 3.3.III. e 3.3.IV. ed alla descrizione seguente:

zona 1 – entroterra della regione A a quote minori di 500 m e della regione B a quote minori di 300 m;

zona 2 – fascia costiera della regione B; fascia subcostiera della regione A; entroterra della regione A a quote tra 500 e 1200 m della regione B a quote tra 300 e 800 m e della regione C a quote minori di 800 m;

zona 3 – fascia costiera delle regioni A, C e D; entroterra delle regioni D ed E a quote fino a 800 m; entroterra della regione A a quote tra i 1200 e 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote tra 800 e 1500 m;

zona 4 – fascia costiera della regione E; entroterra della regione A a quote maggiori di 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote maggiori di 1500 m; entroterra delle regioni D ed E a quote maggiori di 800 m.

Si indicano con:

fascia costiera, quella che comprende le località a distanza dal mare minore di 20 km e non schermate da un crinale montano;

entroterra, le località a distanza dal mare maggiore di 20 km per le regioni B, C, D ed E e maggiore di 40 km per la regione A;

fascia subcostiera, compresa fra 20 e 40 km di distanza dal mare, limitatamente alla regione A.

Per costruzioni di altezza massima H non maggiore di 10 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$0{,}75\, q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) compresa tra 10 e 20 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$\frac{H + 20}{40}\, q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) maggiore di 20 m si adotterà una pressione cinetica pari a q_{20} per le parti di edificio fino a 20 m.

Per le parti di costruzione a quote H comprese tra 20 e 100 m si adotterà una pressione cinetica pari a:

$$q_{20} + 600\, \frac{H - 20}{100}\ (\mathrm{N/m^2})$$

Per le parti di costruzione a quote maggiori di 100 m la pressione cinetica rimarrà costante (vedere fig. 3.3.II).

3.4. *Variazioni termiche.*

Si dovrà tenere conto della variazione termica più sfavorevole rispetto alla temperatura ambiente all'atto dell'esecuzione dell'opera; nei casi ordinari, in mancanza di dati più precisi, si potrà ammettere che gli scarti di temperatura rispetto a quella media locale siano di $\pm$ 25°C per le strutture in acciaio e di $\pm$ 15°C per le strutture in c.a. e c.a.p., direttamente esposte alle azioni atmosferiche; di $\pm$ 15°C per le strutture in acciaio di $\pm$ 10°C per le strutture in c.a. e c.a.p. per opere non direttamente esposte.

Fig. 3.3.II

Fig. 3.3.I

Fig. 3.3.III

REGIONE A

ZONA 4 3 2 1 2 3

2 000 m — 1200 m — Entroterra — 500 m — 20 km Fascia subcostiera — 20 km Fascia costiera — 0 m s.l.m.

REGIONE B

ZONA 4 3 2 1 2

1500 m — 800 m — Entroterra — 300 m — 20 km Fascia costiera — 0 m s.l.m.

REGIONE C

ZONA 4 3 2 2 3

1500 m — 800 m — Entroterra — 300 m — 20 km Fascia costiera — 0 m s.l.m.

REGIONI D-E

ZONA 4 3 REGIONE D 3

ZONA 4 3 REGIONE E 4

800 m — Entroterra — 20 km Fascia costiera — 0 m s.l.m.

Fig. 3.3.IV

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti numeri 49/79 *e* 40/80 (*IVA* 8%)

ALLEGATO *A5*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Urovideo - Bracco	—	—
60% 1 f 20 ml	23761	3.565
75% 1 f 20 ml	23761/1	4.170

ALLEGATO *A16*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Ribomicin - Farmigea	—	—
coll 5 f monodosi	23164/B	1.630

NUOVA CONFEZIONE

Ultraproct - Schering		
10 supp	21122/A	1.570

(943)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottore 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti numeri 51/79 *e* 40/80 (*IVA* 8%)

ALLEGATO *A13*/MOD

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Rebugen - Dessy	—	—
30 conf 200 mg	23532	2.925
30 conf 300 mg	23532/1	3.690

(944)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti numeri 22/80 e 40/80 (*IVA* 8%)

ALLEGATO *A11*/MOD

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Silai - Irbi	—	—
im 6 f 100 UCD 2 ml	13335	4.095

NUOVA CONFEZIONE

Silai - Irbi		
im 10 f 100 UCD 2 ml	13335	6.235

(945)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A9*/MOD

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Vitalion - Biagini	—	—
5 f liof + 5 f solv	21983	4.635
10 f liof + 10 f solv	21983	7.895

(946)

Provvedimento n. 9/1981
Prezzi delle specialità medicinali: ricerca a livello azienda

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A2*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Hrf - Ayerst	—	—
fl liof 0,1 mg + f solv	24333	18.340

(947)

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977 n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33/1980 e 49/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A7*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Diarstop - Schering	—	—
30 cps	24525	2.195
Nicodue Complex - Sit		
30 conf ritardo	24529	3.625
50 conf ritardo	24529	5.325

ALLEGATO *A8*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Anasclerol - Farnex	—	—
os gtt 30 ml	23536/B	5.995
SERIE		
Albumina umana Isi - Isi		
20% 10 ml	6557/2	10.960
20% 20 ml	6557/2	20.465
20% 50 ml	6557/2	49.515
Silai - Irbi		
10 f liof 200 UCD + 10 f	$13335/A_1$	12.220
MODIFICA DI COMPOSIZIONE		
Fruttocal - Sigma Tau		
20 bust 6 g	22942	2.635
NUOVA CONFEZIONE		
Cidifos - Neopharmed		
3 f 500 mg 4 ml	23656	20.210

(948)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A6*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Diclpreum - Schiapparelli	—	—
20 cpr 25 mg	24515	3.425
30 cpr 25 mg	24515	4.760
20 cpr 50 mg	24515/1	5.885
30 cpr 50 mg	24515/1	8.420
10 supp 50 mg	24515/A	3.875
10 supp 100 mg	24515/A1	6.255
Gutron - Guidotti		
30 cpr 2,5 mg	24519	4.100
os gtt 30 ml	24519/A	3.920
6 f 2 ml	24519/B	3.010

ALLEGATO *A5*/MOD

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Trinevrina B6 - Guidotti	—	—
30 cpr	20705	2.835
5 f liof + 5 f solv	20705/A1	2.625
Typhidrall - Sclavo		
vaccino Tab 1 f 0,5 ml	10803	860
NUOVA CONFEZIONE		
Neutrose Vichy - Lirca		
42 cpr	6483	1.345

(949)

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la mano d'opera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale dei prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 10.500/ora;
b) remunerazione del capitale investito 16 %.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B1*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Diarstop - Schering		
30 cps	24525	2.490
Dicloreum - Schiapparelli		
20 cpr 25 mg	24515	3.760
30 cpr 25 mg	24515	5.180
20 cpr 50 mg	24515/1	6.335
30 cpr 50 mg	24515/1	9.015
10 supp 50 mg	24515/A	4.295
10 supp 100 mg	24515/A1	6.770
Gutron - Guidotti		
30 cpr 2,5 mg	24519	4.485
os gtt 30 ml	24519/A	4.260
6 f 2 ml	24519/B	3.415
Hrf - Ayerst		
fl liof 0,1 mg + f solv	24333	22.150
Nicodue Complex - Sit		
30 conf ritardo	24529	4.070
50 conf ritardo	24529	5.900
Urovideo - Bracco		
60 % 1 f 20 ml	23761	3.910
75 % 1 f 20 ml	23761/1	4.550

ALLEGATO *B1*/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Anasclerol - Farnex		
os gtt 30 ml	23536/B	6.185
Ribomicin - Farmigea		
coll 5 f monodosi	23164/B	1.895

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Albumina umana Isi - Isi		
20 % 10 ml	6557/2	11.420
20 % 20 ml	6557/2	21.055
20 % 50 ml	6557/2	50.330
Silai - Irbi		
10 f liof 200 UCD + 10 f	13335/A1	12.895

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Fruttocal - Sigma Tau		
20 bust 6 g	22942	3.050
Silai - Irbi		
im 6 f 100 UCD 2 ml	13335	4.360
Trinevrina B6 - Guidotti		
30 cpr	20705	3.090
5 f liof + 5 f solv	20705/A1	3.075
Typhidrall - Sclavo		
vaccino Tab 1 f 0,5 ml	10803	1.005
Vitalion - Biagini		
5 f liof + 5 f solv	21983	5.080
10 f liof + 10 f solv	21983	8.515

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Cidifos - Neopharmed		
3 f 500 mg 4 ml	23656	20.645
Neutrose Vichy - Lirca		
42 cpr	6483	1.235
Rebugen - Dessy		
30 conf 200 mg	23532	3.510
30 conf 300 mg	23532/1	4.435
Silai - Irbi		
im 10 f 100 UCD 2 ml	13335	6.575
Ultraproct - Schering		
10 supp	21122/A	1.795

(950)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumi.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1980, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 75, è stato stabilito che il dott. Antonello Lapalorcia, capo ufficio statistica UPICA del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entri a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Luigi Vercillo.

(966)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al vigente trattamento economico del direttore generale dell'Istituto, maggiorato del 20%;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Istituto stesso pari a lire 30 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cettedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teoretica.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia generale;
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica (R).

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto tributario.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:

storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (R).

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

impianti elettrici;
calcolatori e programmazione.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(996)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede e stabilimento in Spoleto (Perugia), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(978)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Santhià e Cavaglià

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982, n. 40077, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area già costituente il sedime del Naviletto della Mandria, nei comuni di Cavaglià e Santhià (Vercelli) segnata nel catasto del comune di Cavaglià al foglio n. 15, particella n. 19/b e al foglio n. 5, particelle n. 55 e 59 e nel catasto del comune di Santhià al foglio n. 7, particelle numeri 3, 4, 5 e 72, per una superficie complessiva di Ha 2.03.20, e tratteggiata in arancione nella planimetria 14 dicembre 1981, scala 1: 2000 della sezione tecnica dell'amministrazione generale dei canali Cavour di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

(953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 23 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1266,050	1266,050	1266 —	1266,050	1266,05	1266 —	1265,950	1266,050	1266,050	1266,05
Dollaro canadese . .	1038,800	1038,800	1039,50	1038,800	1038,75	1038,43	1038,700	1038,800	1038,800	1038,80
Marco germanico .	536,440	536,440	536,40	536,440	536,45	536,24	536,470	536,440	536,440	536,45
Fiorino olandese .	489,640	489,640	489,25	489,640	489,65	488,88	489,510	489,640	489,640	489,65
Franco belga .	29,230	29,230	29,25	29,230	29,25	29,24	29,240	29,230	29,230	29,25
Franco francese .	210,480	210,480	210,50	210,480	211,65	210,30	210,410	210,480	210,480	210,50
Lira sterlina . .	2328 —	2328 —	2330,75	2328 —	2328 —	2327,60	2328,600	2328 —	2328 —	2328 —
Lira irlandese	1892,750	1892,750	1892 —	1892,750	—	1892,94	1892 —	1892,750	1892,750	—
Corona danese .	160,470	160,470	160,20	160,470	160,45	160,14	160,480	160,470	160,470	160,45
Corona norvegese . .	211,670	211,670	211,60	211,670	210,70	211,99	211,740	211,670	211,670	211,65
Corona svedese .	222,110	222,110	220,10	222,110	219,92	219,92	219,980	222,110	222,110	220,10
Franco svizzero .	676,730	676,730	675,50	676,730	676,70	674,84	676 —	676,730	676,730	676,45
Scellino austriaco .	76,415	76,415	76,35	76,415	76,40	76,37	76,401	76,415	76,415	76,40
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,35	18,350	18,30	18,29	19 —	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,393	12,393	12,40	12,393	12,40	12,38	12,399	12,393	12,393	12,40
Yen giapponese .	5,412	5,412	5,4050	5,412	5,40	5,399	5,109	5,412	5,412	5,41
E.C.U.	1301,550	1301,550	—	1301,550	—	—	1301,550	1301,550	1301,550	—

Media dei titoli del 23 febbraio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	37,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,325
» 5,50 % » » 1968-83 . .	89,950
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,450
» 6 % » » 1970-85 .	78,650
» 6 % » » 1971-86 .	73,400
» 6 % » » 1972-87 .	74,600
» 9 % » » 1975-90 .	75 —
» 9 % » » 1976-91 .	68,700
» 10 % » » 1977-92 . . .	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	64,225
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	87,775
» » » Ind. 1- 3-1980/82 . .	99,750
» » » » 1- 5-1979/82 .	99,725
» » » » 1- 5-1980/82 . .	99,725
» » » » 1- 6-1980/82 .	99,750
» » » » 1- 7-1979/82 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 .	99,750
» » » » 1- 8-1980/82 .	99,850
» » » » 1-10-1979/82 .	99,775
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,775
» » » » 1-12-1980/82 .	99,750
» » » » 1- 1-1980/83 . .	99,875
» » » » 1-10-1980/83 .	99,450
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,825
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,900
» » » » 1- 6-1981/84 . .	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,150
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,250
» » » 15 % 1- 1-1983	96,675
» » » 18 % 1- 7-1983	99,025
» » » 12 % 1-10-1983 . .	89,025
» » » 12 % 1- 1-1984	87,900
» » » 12 % 1- 4-1984	86,125
» » » 12 % 1-10-1984	84,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1266 —
Dollaro canadese	1038,750
Marco germanico	536,455
Fiorino olandese	489,575
Franco belga	29,235
Franco francese	210,445
Lira sterlina	2328,300
Lira irlandese	1892,375
Corona danese	160,475
Corona norvegese	211,705
Corona svedese	220,045
Franco svizzero	676,365
Scellino austriaco	76,408
Escudo portoghese	18,675
Peseta spagnola	12,396
Yen giapponese	5,410
E.C.U.	1301,550

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 27 gennaio 1982
Piano nazionale di ricerca per l'energia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1981 con il quale si attribuisce, tra l'altro, al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di coordinare le iniziative di ricerca scientifica e tecnologica e di provvedere alla formulazione della politica della ricerca;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1979 di affidare al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di elaborare un Piano nazionale di ricerca per l'energia (PNRE);

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il Piano energetico nazionale predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il Piano nazionale di ricerca per l'energia (PNRE) 1981-85, trasmesso dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 4384/15 del 12 giugno 1981;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Prende atto

del Piano nazionale di ricerca per l'energia di cui alle premesse, quale strumento di attuazione del coordinamento della ricerca nel settore e ne approva, in coerenza con il Piano energetico nazionale, gli obiettivi e la relativa metodologia;

Delibera:

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuoveranno le opportune iniziative per il necessario coordinamento tra le azioni del Piano nazionale di ricerca per l'energia e del Piano energetico nazionale.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferirà sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ricerca per l'energia contestualmente alla presentazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato della relazione sullo stato di attuazione del Piano energetico nazionale.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è invitato a presentare entro quattro mesi il progetto finalizzato energia n. 2 del Centro nazionale ricerche con particolare riferimento al relativo piano di finanziamento.

Tale progetto dovrà essere basato su azioni prioritarie scelte tra quelle indicate nel Piano nazionale di ricerca per l'energia, considerata la stretta necessità di coordinamento e finalizzazione con gli obiettivi del Piano energetico nazionale.

4. L'importo delle risorse finaziarie da attribuire al progetto finalizzato energia n. 2, considerato il quadro complessivo delle attività di ricerca effettuate nel settore, sarà fissato all'atto della approvazione del progetto in relazione ad una valutazione dei prevedibili risultati degli investimenti in esso indicati e all'esigenza di una accelerazione nel triennio 1982-84 della ricerca in campo energetico. La relativa copertura sarà fissata negli stanziamenti annuali di bilancio da destinare ai progetti finalizzati del Centro nazionale ricerche.

Roma, addì 27 gennaio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(951)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 10 febbraio 1982, n. 12. Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Campania o all'assessorato alla sanità di esercizio dei poteri per la tutela della salute delle popolazioni terremotate entro il termine 31 maggio 1982 per il tramite dell'istituto « Commissario unico regionale ».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la nota n. 01112/Gab., in data 1° febbraio 1982, con la quale il presidente della giunta regionale della Campania fa presente che per la costituzione dei comitati di gestione delle ultime unità sanitarie locali si sono registrati ulteriori ritardi e che solo a tutto maggio prossimo si potranno perfezionare gli atti deliberativi intesi al regolare insediamento;

Considerato che la giunta regionale della Campania si è fatta carico di predisporre un provvedimento di graduazione del trasferimento delle varie funzioni del Servizio sanitario nazionale alle unità sanitarie locali che prenderanno l'avvio il 1° maggio 1982 con le funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e dai residui enti ospedalieri e si completerà il 31 maggio 1982 con il trapasso alle unità sanitarie locali di tutte le competenze sanitarie;

Ritenuto che, allo stato delle cose, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, può intervenire con un proprio provvedimento atto a consentire un immediato recupero dei ritardi registrati, in linea con la *ratio* espressa dal legislatore, che ha inteso prorogare i poteri del commissario straordinario per le zone colpite dal sisma, onde non disgregare l'opera intrapresa per alleviare il disagio delle popolazioni colpite; disagio che, se non superato, si riprodurrebbe in tutta la sua drammaticità ove permanesse l'attuale stasi erogativa dei servizi sanitari;

Ritenuto, altresì, di individuare nell'istituto « Commissario unico regionale » l'organo più idoneo al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla legge di riforma n. 833;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456; il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788;

Dispone:

Il presidente della giunta regionale della Campania, o l'assessore alla sanità da lui delegato, è autorizzato ad esercitare i poteri in materia che la vigente legislazione riserva alle unità sanitarie locali per il tramite dell'istituto « Commissario unico regionale », al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate entro il termine 31 maggio 1982.

La presente ordinanza ha effetto immediato ed avrà efficacia fino alla completa attivazione delle unità sanitarie locali della regione Campania e comunque non oltre il 31 maggio 1982.

Napoli, addì 10 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(926)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Torgnon

Con deliberazione della giunta regionale n. 332 del 29 gennaio 1982, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 1 e n. 2 del vigente piano regolatore del comune di Torgnon, adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 30 aprile 1981, n. 45, e 22 giugno 1981, n. 52.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(935)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del CNR, parte II (personale-concorsi), n. 3, in data 22 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Genova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'automazione navale - Genova.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'automazione navale - Genova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica del plasma Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica del plasma - Milano.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali - Montelibretti.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimento innovazioni brevetti: normativa tecnica - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro studio per la elaborazione numerale dei segnali - Torino.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(998)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a centoquarantanove posti di preside negli istituti professionali per il commercio, alberghieri, femminili, per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare e per l'agricoltura.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 883;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1971, n. 605;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma tredicesimo, della succitata legge n. 928, ai fini dell'espletamento del concorso da bandire a norma del terzo comma del medesimo art. 2 si applicano le disposizioni e i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1976, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 133, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*) dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali indetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti professionali, così distinti:

istituti professionali per il commercio . n. 38
istituti professionali alberghieri . . » 17
istituti professionali femminili . . » 8
istituti professionali per l'industria e l'artigianato » 71
istituti professionali per le attività marinare . » 2
istituti professionali per l'agricoltura . . . » 13

I posti assegnati saranno incrementati del 50 per cento dei posti che risulteranno disponibili e non messi altrimenti a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82.

Tali posti saranno ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Ai suddetti posti saranno, altresì, portati in aumento i posti che non dovessero essere coperti con il concorso ordinario indetto con i decreti ministeriali 21 gennaio 1979 e 3 ottobre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1979, n. 160 e del 12 marzo 1980, n. 70).

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I concorsi di cui al precedente art. 1 sono riservati al personale insegnante di ruolo negli istituti professionali che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dell'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data della scadenza del termine fissato dal successivo art. 12, sia in possesso degli altri requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione professionale.

I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale i partecipanti ai concorsi hanno i requisiti per concorrere.

Art. 3.

Istituti professionali per il commercio

Sono ammessi a partecipare al concorso a trentotto posti di preside negli istituti professionali per il commercio gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo; si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per il commercio, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per il commercio.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dell'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per il commercio, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 4.

Istituti professionali alberghieri

Sono ammessi a partecipare al concorso a diciassette posti di preside negli istituti professionali alberghieri, gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo; si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione di servizio nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali alberghieri, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali alberghieri.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali alberghieri, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 5.

Istituti professionali femminili

Sono ammessi a partecipare al concorso a otto posti di preside negli istituti professionali femminili gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo: si considera solamente il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione di servizio nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali femminili oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento degli istituti professionali femminili.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondarie per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali femminili, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 6.

Istituti professionali per l'industria e l'artigianato

Sono ammessi a partecipare al concorso a settantuno posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (allegato *A*);

b) abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo; si considera solamente il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione di servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Sono, altresì, ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per la industria e l'artigianato, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 7.

Istituti professionali per le attività marinare

Sono ammessi a partecipare al concorso a due posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12 siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti professionali per le attività marinare (allegato *A*);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo; si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione di servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per le attività marinare, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per le attività marinare.

Sono, altresì, ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo a ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato del ruolo del personale docente degli istituti professionali per le attività marinare, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 8.

Istituti professionali per l'agricoltura

Sono ammessi a partecipare al concorso a tredici posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura (allegato *A*);

b) abbiamo almeno 5 anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione di servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'agricoltura, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per l'agricoltura.

Sono, altresì, ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per l'agricoltura, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 9.

Nomina per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica.

L'individuazione dei tipi di scuole o di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi in relazione a quanto precisato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, richiamato nella lettera *c*) degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, va condotta per tutti gli aspiranti ai concorsi sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Fermo restando il possesso dei due anni di incarico di presidenza nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso, ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, il periodo di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'università per stranieri;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 11.

Titoli e colloquio

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato *B*) e gli argomenti del colloquio (allegato *C*) così come stabiliti con il bando (citato decreto ministeriale 26 giugno 1975) dei concorsi indetti in attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio.

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto. I titoli in questione devono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale.

I candidati ammessi ai concorsi saranno convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti dalla legge.

Art. 12.

Domande di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 13, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale che ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 13.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità;

e) istituti o scuole dei quali sono stati presidi incaricati nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato avendone titolo intenda partecipare a più concorsi per la presidenza di più tipi di istituto dovrà inviare con separati plichi raccomandati, distinte domande per ogni tipo di istituto.

In caso di presentazione di più domande una sola dovrà essere corredata da documenti originali; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare alla data di scadenza del termine di cui all'art. 12 del presente decreto e sempre che ne possieda i requisiti;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni, relative al concorso;

h) data e firma del candidato.

Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside incaricato.

Art. 14.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autentica. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate nell'art. 10 del presente bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) certificazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistano o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o in corso di natura penale o disciplinare;

5) attestazione da parte del provveditore agli studi da cui risulti che l'istante è stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e l'istituto o scuola per i quali gli incarichi sono stati conferiti;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 11 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa; nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

8) un elenco firmato dal candidato, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni.

Queste devono essere inviate con la domanda, in un unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito di cui agli articoli 11 e 15 del presente bando, debbono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed a ogni altro servizio o attività di studio e cultura debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato e dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli.

Fatta eccezione per i titoli, di cui ai punti 2) e 5) del presente articolo, è ammesso il riferimento, previa esatta elencazione, a titoli e documenti presentati per i concorsi a posti di preside negli istituti professionali indetti con i decreti ministeriali 21 gennaio 1979 e 3 ottobre 1979.

Non è invece consentito riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso, anche se indetti dal Ministero della pubblica istruzione.

I condidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione, non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le precedenze previste dall'art. 15, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo e del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione non conforme a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 15.

Commissione - Graduatorie - Nomina ed assegnazione di sede

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di punti 35/50 al colloquio, sono approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, da incrementare nella misura prevista dalla citata legge n. 928.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

A parità di merito si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o, pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria a surrogare i vincitori che rinunciano alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

Per l'assegnazione della sede valgono le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 928/1980.

Art. 16.

Disposizioni finali

Le graduatorie generali di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Ministro e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1982
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 13

ALLEGATO *A*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1) Istituti professionali per il commercio: qualsiasi laurea.
2) Istituti professionali alberghieri: qualsiasi laurea.
3) Istituti professionali femminili: qualsiasi laurea.
4) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato: laurea in ingegneria, in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, altre lauree tecniche (*).
5) Istituti professionali per le attività marinare: laurea in ingegneria, in discipline nautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).
6) Istituti professionali per l'agricoltura: laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in zooiatria, in medicina veterinaria, in scienze naturali, in ingegneria chimica, altre lauree tecniche (*).

Le lauree in ingegneria non espressamente indicate sono considerate valide ai fini della partecipazione al concorso per la presidenza di istituti professionali per l'agricoltura soltanto per coloro che sono risultati vincitori di concorso a cattedre di insegnamento antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove classi di concorso di cui al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni).

(*) Ai fini di ammissione al concorso si considerano lauree tecniche quelle che in base al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del corso e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico scientifico, quale ad esempio, quello linguistico).

ALLEGATO *B*

1) TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

A) TITOLI DI SERVIZIO
(fino ad un massimo di punti 35)

1) Per ogni anno di servizio come professore titolare di ruolo *A* negli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,20.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o preside incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 2,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,50.

Idem di vigilanza o rappresentanza del preside in sezione staccata o coordinata dell'istituto: punti 1,50.

I punteggi sono ridotti alla metà se gli incarichi sono stati ricoperti in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

I periodi di incarico di preside, di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate inferiori a sei mesi saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

In caso di pluralità di incarichi nel medesimo anno viene valutato il titolo più favorevole.

Il punteggio per gli incarichi (punti 2 e 3) è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B. — Si valutano gli anni di servizio scolastico effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo nelle scuole statali di istruzione secondaria, ivi inclusi i periodi di servizio in cui il candidato ha svolto altri compiti validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto nelle scuole (ai sensi della legga 31 maggio 1974, n. 417).

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettative o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Non sono valutati i servizi prestati nei ruoli delle scuole elementari o in ruoli diversi da quelli delle scuole statali di istruzione secondaria, anche se siano stati riconosciuti, a norma delle vigenti disposizioni, ai fini della carriera di professore.

I periodi di aspettativa, concessi per qualsiasi motivo, saranno detratti in proporzione alla loro durata per ciascun anno scolastico dal punteggio relativo sia al servizio effettivamente prestato sia all'eventuale servizio d'incarico di preside sia all'eventuale servizio d'incarico di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate.

Non sarà effettuata alcuna detrazione per le aspettative di durata cumulativamente non superiore a giorni quindici; del pari non saranno considerate le frazioni di aspettative non superiori a giorni quindici e le frazioni superiori a giorni quindici saranno computate per un mese intero.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(fino ad un massimo di punti 15)

Lauree e concorsi

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con votazione 110/110 e lode: punti 5;
con votazione 110/110: punti 4;
con votazione da 90 a 109/110: punti 3;
con votazione da 70 a 89/110: punti 2;
con votazione da 66 a 69/110 o in mancanza di votazione sul documento esibito: punti 1.

Per ogni altra laurea punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado conseguita con votazione complessiva di almeno 75/100: punti 0,50, con votazione inferiore: punti 0,30 (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo).

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado:

per esami e titoli: punti 3;
per soli titoli: punti 1,50;

Per analoghi concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna: punti 4.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per esami e titoli, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di ispettore centrale o provveditore agli studi: punti 1 (fino ad un massimo di punti 4).

Titoli universitari

1) Maturità in concorsi universitari o libera docenza in qualsiasi disciplina per ciascuna: punti 2 (fino ad un massimo di punti 4).

2) Incarichi o supplenze l'insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 1 per ogni anno accademico, purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 3.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

3) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo (per almeno sei mesi per anno), punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3.

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo: punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1,50.

Altri servizi

1) Per attività svolta, anche in campo parascolastico, a seguito di provvedimenti dopo la nomina in ruolo per attendere a mandati o a compiti di ordine tecnico, scientifico, culturale e didattico non valutabile come servizio di istituto nella scuola: punti 0,25 per anno (per una durata non inferiore a sei mesi) e fino ad un massimo di punti 1,50.

La valutazione non si effettua quando l'attività sia valutabile tra i titoli di cui ai precedenti punti 2) e 3) o sia coincidente con anni valutabili tra i titoli di servizio.

Pubblicazioni

1) Pubblicazioni a stampa (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato): fino ad un massimo di punti 5.

Premi ministeriali

1) Vincita del concorso a premi ministeriali previsto dalle leggi 31 luglio 1952, n. 1078 e 5 marzo 1965, n. 165: punti 0,50.

C) COLLOQUIO
(fino ad un massimo di punti 50)

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

D) DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni ammonizione o avvertimento: punti 2;
per ogni censura: punti 3;
per sospensione dall'insegnamento per un periodo inferiore ad un mese da punti 10 a punti 15;
per le punizioni più gravi (nei casi in cui non ricorre l'esclusione di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417): da punti 16 a punti 25;
per altri fatti o elementi di demerito di carattere morale, didattico o disciplinare, risultanti da atti in possesso del Ministero che dovranno essere richiamati espressamente in verbale dalla commissione giudicatrice, fino a punti 10.

ALLEGATO *C*

2) ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini d'istruzione, in particolar modo di un istituto professionale (biblioteche, laboratori, officine, magazzini, sussidi audiovisivi, segreterie, ecc.), in funzione di una comunità educante e autoeducante in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

Il colloquio dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riferimento alla struttura e al ruolo degli organi collegiali scolastici, ed allo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;
2) umanesimo, scienza e tecnica nell'unitarietà del processo educativo;
3) problemi psico-pedagogici dell'educazione;
4) orientamento scolastico e scelte operative;
5) preparazione alla professione e formazione del cittadino;
6) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;
7) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;
8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;
9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà altresì dare prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo dei tipi di istituto per i quali concorre e per quelli cui abbia diritto di passaggio, e, in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;
b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;
c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;
d) convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

Il candidato sarà chiamato inoltre a rispondere sui seguenti argomenti:

1) legislazione relativa al tipo di scuola per il quale concorre;
2) rapporto fra formazione generale e formazione professionale;
3) rapporto fra programmazione economica e specializzazioni professionali;
4) il problema della valutazione criteri, metodi, tecniche.

(904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore del ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Atteso l'eccezionale afflusso di domande di partecipazione (oltre centosessantamila), e rilevata l'attuale impossibilità di reperimento di locali adeguati in relazione al numero di candidati ed alla loro distribuzione territoriale, si fa presente che la data, l'ora e le sedi in cui si terrà la prova scritta del concorso pubblico a cinquecentocinquanta posti di coadiutore del ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981 verranno comunicate mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1982.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(968)

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a seicento posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico degli uffici copia del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Atteso l'eccezionale afflusso di domande di partecipazione (oltre centoventimila), e rilevata l'attuale impossibilità di reperimento di locali adeguati in relazione al numero dei candidati ed alla loro distribuzione territoriale, si fa presente che la data, l'ora e le sedi in cui si terrà la prova scritta del concorso pubblico a seicento posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico degli uffici copia del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981 verranno comunicate mediante apposito avviso che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1982.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(969)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

Presidio ospedaliero di Locri:

un posto di primario di emodialisi;
un posto di primario al centro trasfusionale;
un posto di primario di istologia e anatomia patologica.
un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di urologia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di neonatologia;
un posto di vice direttore sanitario.

Presidio ospedaliero di Gerace:

un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del presidio ospedaliero di Locri (Reggio Calabria).

(136/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN MELZO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Gorgonzola e Melzo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Gorgonzola e Melzo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero di Gorgonzola e Melzo (Milano).

(135/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente Castelvetrano (Trapani).

(139/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 53 del 24 febbraio 1982, è pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale generale di zona « SS. Salvatore », in Paternò: Aumento dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di capo sala e infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 3.
Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1981, n. 45.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 45, le parole «dell'amministrazione regionale» sono sostituite con le seguenti: «del consorzio per i servizi di trasporto pubblico delegato».

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 45, è soppresso.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1981 *(atto n.* 450) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *gennaio* 1982.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 4.
Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi spettanti alla Regione in base al riparto previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa — ammontanti per il 1982 a lire 29.499.000.000 — vengono così destinati:

a) L. 24.399.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di cui sopra nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1982;

b) L. 4.655.000.000 per le finalità anzidette in relazione al periodo 1° novembre-31 dicembre 1982;

c) L. 445.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione di nuovi eventuali servizi.

Art. 2.
Ripartizione dei fondi

Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 vengono delegati i consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico — ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 — ai quali i fondi stessi sono attribuiti con atto della Giunta regionale, in corrispondenza delle erogazioni statali, nella seguente misura complessiva:

L. 13.543.000.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

L. 4.499.000.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;

L. 6.357.000.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni.

I suddetti enti delegati provvedono a ripartire i fondi tra le aziende di trasporto, a titolo di acconto, in considerazione dei servizi del 1982 e della spesa sostenuta nel corrispondente periodo del 1981.

I fondi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 vengono attribuiti ai consorzi suddetti, a saldo, per i servizi dell'anno 1982 che saranno svolti dalle aziende pubbliche e private, sulla base dei principi e procedure stabiliti con successiva legge regionale con l'obiettivo di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I fondi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 verranno assegnati con atto della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai consorzi per le finalità indicate e, in mancanza, saranno assorbiti nei fondi di cui alla lettera *b*), in caso di insufficienza di questi ultimi.

Art. 3.
Presentazione di bilanci tipo

Le aziende di trasporto operanti nel territorio regionale sono tenute a presentare ai consorzi dei rispettivi bacini di traffico:

entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i conti consuntivi dell'esercizio 1980 in conformità al bilancio tipo previsto dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i conti consuntivi dell'esercizio 1981 in conformità a quanto indicato nel punto precedente.

I conti consuntivi predetti devono essere inoltrati alla giunta regionale dai consorzi delegati entro 15 giorni dal ricevimento dei medesimi.

Art. 4.
Funzioni di indirizzo e coordinamento

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 5.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 29.499.000.000 con imputazione al cap. 3135, di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato «Spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151» (tit. I - sez. 9 - rubr. 35 - cat. 5 - sett. 18 - tipo 2.1).

All'onere suindicato si farà fronte con la quota di pari importo che sarà iscritta nel fondo globale del cap. 6121 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 a fronte dell'assegnazione di spettanza della regione Umbria sul fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio predetto le occorrenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1981 (atto n. 451) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 5.

Soppressione dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino-Gubbio e del Topino-Foligno.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei territori montani e alla unitarietà della programmazione degli interventi, i seguenti consorzi di bonifica:

consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino con sede in Gubbio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 20379;

consorzio di bonifica montana del Topino con sede in Foligno, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, n. 320,

sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, e dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Contestualmente alla soppressione dei consorzi suddetti cessa l'applicazione delle contribuzioni dagli stessi imposte ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Le funzioni dei soppressi consorzi sono delegate alle comunità montane territorialmente competenti, che le esercitano nell'ambito delle rispettive zone omogenee.

Art. 2.

Il patrimonio dei consorzi soppressi, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i consorzi di bonifica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo facente capo agli stessi, sono trasferiti alla Regione.

L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al comma precedente verrà disposto con legge regionale sulla base delle modalità da definirsi in sede nazionale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

Il legale rappresentante del consorzio provvede al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui al presente articolo.

Art. 3.

Le comunità montane esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Regione potrà provvedere a mettere a disposizione delle comunità montane il personale già in servizio presso i consorzi soppressi.

Le comunità montane utilizzeranno, altresì, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, mano d'opera forestale precedentemente impiegata dai consorzi di bonifica montana soppressi con la presente legge.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1982, la spesa annua di L. 50.000.000, in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 4175 (tit. I - sez. 10 - rubr. 43 - tipo I.I. settore II), di nuova istituzione denominato: «Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di bonifica montana».

All'onere relativo all'anno 1982 si fa fronte — a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — con la disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio dell'esercizio 1981 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 1).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1982 le conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità sopra citata.

Al bilancio pluriennale 1981-83 si intendono apportate le conseguenti modifiche con l'allocazione nel progetto 2.2.6.5 della parte spesa, del cap. 4175 per ciascuno degli anni 1982 e 1983, e pari riduzione del progetto I.I.I.4.

L'onere per le spese del personale di cui all'art. 2 sarà imputato al cap. 280 del bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilità.

La giunta regionale provvederà alla ripartizione dell'importo di cui al precedente comma tra le comunità montane interessate in misura proporzionale alla superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.

Le leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione dei piani di intervento nel settore che le comunità montane potranno presentare alla Regione entro il 1° settembre.

Art. 5.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Art. 6.

Norme transitorie

In attesa della emanazione del provvedimento legislativo di delega alle comunità montane delle funzioni del consorzio di bonifica montana del fiume Corno, sono attribuite al suddetto consorzio le funzioni esercitate in comune di Sellano dal soppresso consorzio di bonifica montana del Topino.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, sarà provveduto al conseguente ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica montana del fiume Corno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1981 (atto n. 439) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 gennaio 1982.

(777)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 3.

Istituzione del ruolo speciale temporaneo regionale ai sensi dell'art. 6-ter della legge 16 aprile 1981, n. 140.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1982 è istituito, ai sensi dell'articolo 6-*ter* della legge 16 aprile 1981, n. 140, il ruolo speciale temporaneo regionale dei giovani impegnati per l'attuazione dei progetti regionali per l'occupazione giovanile, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 6 *ter* della legge 16 aprile 1981, n. 140 e per effetto del disposto dell'art. 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, della legge 6 febbraio 1981, n. 21 e della legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, hanno diritto alla collocazione nel ruolo speciale temporaneo regionale i giovani, assunti in applicazione delle deliberazioni del C.I.P.E. del 30 novembre 1977 e del 22 febbraio 1980, che, superate le prescritte prove d'idoneità, risultino iscritti nelle graduatorie uniche regionali di cui all'art. 6 della summenzionata legge regionale 24 maggio 1980, n. 43.

Oltre che nei casi di decadenza dall'impiego a norma delle leggi vigenti, il diritto alla collocazione nel ruolo speciale temporaneo regionale non è riconosciuto ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche che regionali che alla data di esecutività delle stesse:

a) abbiano rinunciato ai contratti stipulati a norma delle leggi di cui ai precedenti commi;

b) siano stati immessi, ai sensi dell'art. 6-*ter* della legge 16 aprile 1981, n. 140, nei ruoli ordinari della pubblica amministrazione.

Art. 2.

In relazione all'analoga articolazione delle graduatorie uniche regionali, di cui all'art. 6, comma primo, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, e in corrispondenza dei livelli retributivo-funzionali previsti dall'ordinamento vigente nell'amministrazione statale, cui si fa riferimento anche per quant'altro concerne il rapporto di impiego, il ruolo speciale temporaneo regionale è articolato nei seguenti livelli retributivo-funzionali:

1) livello 7° (ex. parametri 190 e 218);
2) livello 6° (ex parametro 160);
3) livello 4° (ex parametro 120);
4) livello 2° (ex parametro 115).

Gli aventi diritto sono collocati dalla giunta regionale nel ruolo speciale temporaneo nei livelli di cui al comma precedente, in corrispondenza della loro iscrizione nelle rispettive graduatorie *A*), *B*), *C*) e *D*), di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 43.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla citata legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, anche per quanto concerne l'immissione nei ruoli degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della medesima legge. La giunta regionale provvede all'aggiornamento delle graduatorie regionali e del ruolo speciale temporaneo di cui alla presente legge.

Art. 3.

I giovani aventi diritto alla collocazione nel ruolo speciale temporaneo regionale sono tenuti a produrre, pena la decadenza, la documentazione di rito entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta della giunta regionale. La documentazione dev'essere corredata da apposita certificazione dell'ente di appartenenza da cui risulti che l'interessato presta servizio per effetto dei programmi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione è ammesso, avverso il ruolo speciale

temporaneo regionale, ricorso in carta legale, da parte degli interessati, alla giunta regionale che decide in via definitiva non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 4.

Sino alla loro immissione nei ruoli ordinari della pubblica amministrazione i giovani iscritti nel ruolo speciale temporaneo regionale continuano a svolgere la propria attività secondo quanto previsto dall'art. 6-*ter* della legge 16 aprile 1981, n. 140.

L'assegnazione a norma del precedente comma costituisce titolo di precedenza per la definitiva sistemazione presso gli stessi enti e nelle medesime sedi.

Con riferimento al piano di riutilizzazione di cui all'art. 9 della citata legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, di concerto con gli enti interessati, la giunta regionale dispone la eventuale variazione delle assegnazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Agli iscritti nel ruolo speciale temporaneo regionale è fatto obbligo di frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati, in attuazione del disposto dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 43, pena la decadenza dalle graduatorie uniche regionali e dal ruolo speciale temporaneo di cui alla presente legge.

Art. 6.

Sino alla loro collocazione nel ruolo speciale temporaneo regionale i giovani di cui alla presente legge prestano attività di servizio, in regime di proroga contrattuale, nell'ambito dei piani di riutilizzazione attuati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 43.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il periodo 1982-83, con le assegnazioni derivanti alla Regione dai riparti dei fondi di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21 e dalle eventuali ulteriori provvidenze stabilite dalla legge finanziaria dello Stato per il 1982.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 gennaio 1982

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 4.

Misure urgenti per l'assistenza psichiatrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad avviare apposita trattativa per l'acquisto, secondo le modalità indicate ai successivi articoli, degli immobili di proprietà privata siti in Potenza destinati attualmente a struttura assistenziale per malati mentali.

Ad avvenuta definizione del contratto di compravendita di detti immobili e dei relativi arredi, attrezzature e pertinenze, gli stessi saranno trasferiti al patrimonio del comune ove hanno sede per essere dati in uso alla competente USL e destinati provvisoriamente a struttura pubblica di ricovero e cura per malati mentali che non possono ricevere immediata ed adeguata assistenza da parte dei nuovi servizi psichiatrici sanitari.

Successivamente, secondo la gradualità fissata nel piano sanitario regionale e in relazione alla progressiva operatività dei servizi psichiatrici territoriali delle USL della Regione, gli stessi saranno destinati a sede di servizi dell'ospedale generale di Potenza per il completamento del numero di posti-letto previsto per detto ospedale dalla programmazione regionale.

Art. 2.

In attesa della definizione del contratto di compravendita di cui al precedente art. 1 ed al fine di garantire la continuità delle attività assistenziali ai ricoverati nella predetta struttura privata, che non possono essere immediatamente e diversamente espletate attraverso gli attuali servizi psichiatrici territoriali, le USL sono autorizzate a mantenere ovvero, ove necessario, a rinnovare per un periodo massimo di tempo fissato dalla giunta regionale, i rapporti convenzionali già esistenti alla data del 31 dicembre 1981 tra le stesse e la struttura privata di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta, è nominata una commissione tecnica consultiva per la stima del valore degli immobili oggetto della compravendita nonché dei relativi arredi attrezzatura tecnico-sanitarie e pertinenze.

Alla stipula del relativo contratto, provvede, tenuto conto della stima formulata dalla predetta commissione tecnica, il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale. Al finanziamento della spesa si provvederà con i fondi per investimenti nel settore sanitario nei limiti della disponibilità dei competenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

Alla gestione della struttura privata di cui ai precedenti articoli, una volta trasferita al patrimonio del comune, provvede l'USL ove la stessa è ubicata, utilizzando il necessario personale già in servizio presso la suddetta struttura privata limitatamente a quello che risulta alla data della presente legge già assegnato alle USL in base agli atti formali adottati dalla Regione, in applicazione della legge regionale 20 agosto 1979, n. 28.

Art. 5.

L'art. 4 della legge 20 agosto 1979 è così sostituito:

fino a diversa prescrizione contenuta nel piano sanitario regionale, in ogni USL è consentito attivare un solo servizio psichiatrico territoriale, a strutture dipartimentale, comprensivo di un solo specifico servizio psichiatrico di diagnosi e cura, dotato di non più di quindici posti-letto.

Art. 6.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui alla legge regionale 20 agosto 1979, n. 28, ivi comprese quelle relative al trattamento economico del personale di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 gennaio 1982

VERRASTRO

(832)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820560)